

L. 20 luglio 2000, n. 211 ⁽¹⁾.

Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 14 gennaio 2002, 37/Dip/Segr; Lett.Circ. 23 gennaio 2002, n. 171; Nota 31 ottobre 2002, n. 2911/DIP/Segr/BARB; Nota 6 novembre 2003, n. 2781; Nota 6 ottobre 2004, n. 1933/DIP/Segr.*

1. 1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, «Giorno della Memoria», al fine di ricordare la *Shoah* (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

2. 1. In occasione del «Giorno della Memoria» di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.